

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 05/11/22 alle ore 11:00, presso la sede sociale dell'Associazione **CENTRO SOCIALE VALLETTA VALSECCHI (CSVV)** si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del 04/11/2022, l'Assemblea Straordinaria per discutere e deliberare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- ✚ **PRESENTAZIONE E VOTAZIONE NUOVO STATUTO PER ISCRIZIONE AL RUNTS**
- ✚ **VARIE ED EVENTUALI**

Sono presenti in proprio n.18 (diciotto) soci, presenti per delega n.14 (quattordici) come da deleghe allegata al presente verbale.

Viene nominato Presidente dell'Assemblea Il Sig. **Dicanio Michele**, viene nominato Segretario il Sig. **Bassi Giorgio** essendo impossibilitato a intervenire il segretario Grazioli.

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, coadiuvato dal Consigliere **Bonino Claudio**, presenta ai Soci le modifiche apportate allo Statuto, rese necessarie per la registrazione al **Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS)**. Fa presente che lo statuto, così come modificato e già stato verificato e approvato dall'ufficio della Provincia delegato dalla Regione per la gestione del RUNTS, nella persona della Dott.ssa De Nisi e dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I Punti presi in esame per la modifica sono:

1. **Maggioranza qualificata** (Art.13 Statuto CSVV) - Definita una maggioranza qualificata in seconda convocazione per l'Assemblea Straordinaria chiamata a deliberare per la modifica dello Statuto.
2. **Diritto di Voto** (Art.15 Statuto CSVV) - Ogni Socio ha diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.
3. **Limitazioni al potere di Rappresentanza**. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è al Presidente è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
4. **Specificare le Attività d'interesse Generale** (Art.3 Statuto CSVV) - Riportate alcune delle attività specifiche di cui all'art 5 del di cui all'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).
5. **Riferimenti Normativi**: Aggiornati i riferimenti normativi vecchi, sostituiti dal decreto legislativo n.117 del 2017 (Codice del Terzo Settore)

Il consigliere Bonino Claudio illustra dettagliatamente il lavoro svolto in particolare per quanto riguarda:

- Attività specifiche - vedi punto 4
- Diritto di Voto – vedi punto 2



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- Sistemazione e riordino Organi Sociali e dei Riferimenti Normativi e correzione dei refusi di precedenti versioni
- Limitazioni alla maggioranza qualificata per Assemblea Straordinaria
- Poteri di Rappresentanza

Il Presidente chiede all'Assemblea dei Soci di votare le modifiche apportate allo Statuto del CSVV, **l'Assemblea all'unanimità approva.**

Il Presidente chiede all'Assemblea su proposta del Segretario di votare sulla base dell'**Art. 23 - Incompatibilità e ineleggibilità** delle cariche, la deroga alle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità a consigliere dell'Associazione del consigliere Scopelliti e del segretario Grazioli, per motivi di buon funzionamento della stessa, **l'Assemblea all'unanimità approva.**

Il Presidente alle ore 12:15, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Mantova 05/11/22

Il Segretario

(Bassi Giorgio)

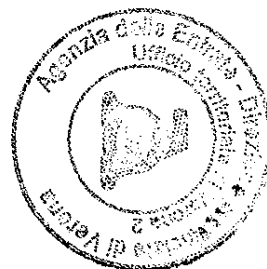
Il Presidente

(Michele Dicanio)

All./n.14

STATUTO**Sommario**

Art. 1 - Costituzione.....	2
Art. 2 - Sede e Durata Associazione.....	2
Art. 3 - Finalità e Attività.....	2
Art. 4 - Soci Requisiti - Modalità di Adesione.....	4
Art. 5 - Diritti dei Soci.....	4
Art. 6 - Doveri dei soci.....	5
Art. 7 - Perdita qualifica di socio - Sanzioni.....	5
Art. 8 - Patrimonio - Risorse.....	6
Art. 9 - Devoluzione del Patrimonio.....	6
Art. 10 - Esercizio Finanziario.....	6
Art. 11 - Avanzo di Gestione e Fondi di Riserva.....	7
Art. 12 - Organi Sociali.....	7
Art. 13 - L'Assemblea dei Soci - Compiti dell'Assemblea.....	7
Art. 14 - Consiglio Direttivo - Elezioni.....	8
Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo.....	9
Art. 16 - Presidente.....	10
Art. 17 - Vice Presidente.....	10
Art. 18 - Tesoriere/Amministratore.....	10
Art. 19 - Segretario.....	10
Art. 20 - Collegio dei Revisori dei Conti.....	10
Art. 21 - Collegio dei Probiviri.....	11
Art. 22 - Gratuità delle cariche.....	11
Art. 23 - Incompatibilità e ineleggibilità.....	11
Art. 24 - Scioglimento.....	11
Art. 25 - Norma di Rinvio.....	12
Art.26 - Norme Transitorie.....	12



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

STATUTO**TITOLO I Costituzione, Sede Durata, Finalità Attività****Art. 1 - Costituzione**

È costituita, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. un'Associazione di Promozione Sociale denominata "**Centro Sociale Valletta Valsecchi A.P.S.**", di seguito Associazione; Ente del Terzo Settore "ETS".

Art. 2 - Sede e Durata Associazione

L'Associazione ha la sede in Mantova via Ariosto n. 2. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea Ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 - Finalità e Attività

1) L'Associazione non ha fini di lucro ed è ispirata a finalità di solidarietà, di utilità, di promozione sociale culturale e civile delle persone a favore degli associati e in particolare di quelle anziane. Opera in piena autonomia e secondo il metodo democratico e partecipativo e non pone alcuna discriminazione di appartenenza ai propri soci di carattere religioso, politico, etnico e culturale, di razza sesso e nazionalità. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

a) L'Associazione si propone come finalità e base, l'Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; principi fondamentali di cui all'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117

b) ed in particolare:

- i) Lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni, la rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e pari opportunità fra uomo e donna e rispetto dei diritti fondamentali della persona umana, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali degli anziani, in relazione anche all'art.9 del codice del terzo settore (D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017;
- ii) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- iii) Lo sviluppo del turismo sociale culturale e alla promozione turistica di interesse locale;
- iv) L'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà tra i popoli, la ricerca e la promozione sociale, culturale e civile delle persone anziane;
- v) Il conseguimento di altri scopi di promozione sociale e volontariato nei confronti degli anziani.
- vi) Interventi e prestazioni sanitarie presso ambulatorio infermieristico dell'Associazione;
- vii) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- viii) Beneficenza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

2) Per conseguire questa finalità, l'Associazione si propone le seguenti attività:

a) Predisporre e gestire strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento di attività e servizi compatibili con gli scopi sociali;

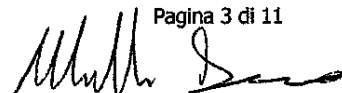


STATUTO

- b) Promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale ricreativa, ludico-sportiva, sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva;
 - c) Incentivare l'organizzazione di iniziative per sostenere gli associati in condizioni di indigenza e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà, beneficenza e autofinanziamento;
 - d) Favorire lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di incontri per reciproci scambi di idee e conoscenza, in collegamento con altre etnie, e le altre generazioni e con le scuole di ogni ordine e grado;
 - e) Svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che L'Associazione si propone.
 - f) L'Associazione potrà partecipare quale socio aderente ad altre Associazioni, aventi scopi analoghi, nonché partecipare a Enti aventi scopi sociali e umanitari. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre alle attività istituzionali, il Consiglio Direttivo può svolgere attività complementare degli iscritti, in attuazione delle disposizioni dell'art.9 del codice del terzo settore (D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017);
- 3) L'**Associazione**, aderisce ad una **Associazione Nazionale** con finalità assistenziali, potrà allestire nelle sedi in cui sono svolte le attività istituzionali, spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande ai soci ed organizzare pranzi o cene rivolte agli associati, e dei familiari conviventi degli stessi e, per lo svolgimento della stessa, non ci si avvalga di alcun strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati.
- 4) Parimenti il Consiglio Direttivo per la valorizzazione delle persone anziane potrà:
- a. Organizzare per gli associati viaggi e soggiorni turistici come momento di socializzazione, di miglioramento della salute e di sviluppo culturale;
 - b. Promuovere attività motoria (organizzazione corsi di ginnastica riabilitativa e di mantenimento presso l'**Associazione** o palestre comunali ed Enti convenzionati);
 - c. Promuovere la partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici e sportivi;
 - d. Promuovere attività hobbistica, artistica a scopo di mantenere vivi mestieri tradizionali e altro, nel rispetto delle norme Nazionali e Regionali vigenti.
 - e. L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale prevalentemente dell'opera di associati che si prestano in forma volontaria e gratuita. Può avvalersi, in caso di particolare necessità, delle prestazioni su contratto autonomo o dipendente, temporaneo o continuativo, secondo le indicazioni di legge in materia, delle prestazioni di personale retribuito, anche ricorrendo ai propri associati. Resta fermo che la qualifica di volontariato è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.
 - f. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività del volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche.
- 5) L'**Associazione** si impegna ad accettare e osservare per proprio conto e per conto dei propri soci lo **Statuto**, il **Regolamento**, il **Codice Etico**, nonché le delibere degli Organi Nazionali dell'Associazione di Promozione Sociale a cui eventualmente aderisce e delle strutture territoriali di quest'ultima.

TITOLO II - Soci, Diritti Doveri, Patrimonio, Bilanci**Art. 4 - Soci Requisiti - Modalità di Adesione**

- 1) Chi intende aderire all'**Associazione** deve avanzare richiesta scritta al **Consiglio Direttivo** su apposito modulo, nel quale dichiara di condividere le finalità dell'Associazione e di essere mosso da spirito di solidarietà e accettare il presente Statuto. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.
- 2) Il **Consiglio Direttivo** deve comunicare l'eventuale rifiuto delle domande entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle stesse con lettera di diniego motivata. Accettata la


STATUTO

domanda il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualità di socio dell'Associazione e contemporaneamente diventa socio della struttura provinciale, regionale e nazionale dell'associazione nazionale a cui l'Associazione stessa aderisce al momento del rilascio della tessera sociale. Le quote associative, in ogni caso, non sono restituibili e rivalutabili e sono intrasmissibili.

- 3) **L'Associazione** esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 gg. Quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri, ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei Soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
- 4) La validità della qualifica di socio efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della **Tessera Sociale**. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificare l'operato entro 30 giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione nei successivi 30 giorni.

Art. 5 - Diritti dei Soci

- 1) Il socio ha diritto di voto in tutte le delibere dell'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria. Non esistono limitazioni al diritto di voto. Il socio ha altresì diritto di partecipazione a tutte le attività e di godere di tutti i benefici che a loro favore sono stabiliti dallo statuto, di frequentare le strutture dell'Associazione, di informazioni e di controllo stabilite dalle leggi e dallo Statuto.
- 2) Il socio ha diritto di frequentare anche altri Centri aderenti alla stessa Associazione Nazionale di cui fa parte, beneficiando di tutte le attività e servizi, salvo quelle per norme interne riservate ai soci dell'Associazione, senza acquisire il diritto di voto.
- 3) Il socio inoltre, ha diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione Nazionale, Regionale e Provinciale di appartenenza. Il socio può essere eletto negli organismi dirigenti dell'Associazione e dei vari livelli Territoriali e Nazionali e ha diritto, nel principio del voto singolo di:
- 4) Approvare costituire e variare regolamenti interni;
- 5) Eleggere i propri rappresentanti agli organi dell'Associazione, all'Assemblea del Coordinamento Provinciale, Regionale e all'Assemblea Nazionale dei delegati.
- 6) Presso la sede sociale sarà tenuto un apposito **Registro dei Soci**. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori. I Soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rilevazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. Per l'esercizio del diritto di cui sopra i Soci devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che ne stabilisce i tempi e i modi.



STATUTO**Art. 6 - Doveri dei soci**

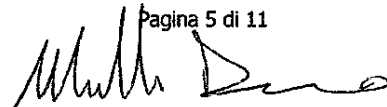
- 1) Il socio è tenuto a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea. I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro nel rispetto del rapporto associativo; possono chiedere il rimborso delle spese documentate sostenute per conto del Centro, secondo le regole dettate dal Consiglio Direttivo e ratificate in Assemblea.
- 2) Il comportamento verso gli altri è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, onestà e buona fede. In caso di comportamento difforme, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare, secondo la gravità del comportamento del socio.

Art. 7 - Perdita qualifica di socio - Sanzioni

- 1) La qualifica di socio si perde per morte, per recesso, per decadenza ed espulsione. I provvedimenti relativi alla perdita della qualifica di socio dovranno essere comunicati all'interessato mediante lettera raccomandata. Le controversie che dovessero sorgere tra soci e l'Associazione in merito ai provvedimenti adottati dal **Consiglio Direttivo**, saranno demandate alla decisione del Collegio dei Probiviri se costituito. I soci che intenderanno presentare ricorso contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo dovranno ricorrere Al Collegio dei Probiviri, pena decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi. Il recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere richiesto dal socio, con domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.
- 2) Il socio ha diritto di recesso senza oneri ed ha effetto dalla data di richiesta ed è annotata nel libro soci. La decadenza, oltre che nei casi previsti dalla legge, è pronunciata nei confronti del socio che venga a trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - a. Non abbia versato la quota associativa annuale entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura del tesseramento;
 - b. Abbia perduto i requisiti per l'ammissione.
- 3) La decadenza ha effetto dalla data della delibera di decadenza ed è annotata nel libro soci. L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, è pronunciata dal Consiglio Direttivo quando:
 - a. Non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b. In qualunque modo danneggi materialmente o moralmente l'**Associazione** o i Soci.
- 4) L'esclusione ha effetto dalla data della delibera di esclusione ed è annotata nel libro dei soci. Il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I soci recessi, decaduti o esclusi, non hanno diritto al rimborso della quota associativa versata.

Art. 8 - Patrimonio - Risorse

- 1) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso dei beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto. Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore:
 - a. Quote associative annuali dei soci, non restituibili né trasmissibili;
 - b. Contributi degli associati;
 - c. Eventuali contributi di privati imprese e persone fisiche;
 - d. Contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo Svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali nei confronti degli anziani in conformità ai fini istituzionali;


STATUTO

- e. Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- f. Donazioni o lasciti;
- g. Corrispettivi di attività istituzionali, di attività complementari, di somministrazione di alimenti e bevande e dell'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- h. Corrispettivi di attività commerciali, svolte nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare all'art.9 del codice del terzo settore (D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017);

Art. 9 - Devoluzione del Patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italiana Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10 - Esercizio Finanziario

- 1) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Il **Bilancio Preventivo**, unitamente al programma per l'anno successivo, deve essere approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di spettanza. Esso deve essere depositato presso la sede sociale, a disposizione degli associati, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'approvazione.
- 3) Il **Bilancio Consuntivo** deve essere approvato dall'assemblea entro il 30 (trenta) aprile successivo all'esercizio. Esso deve evidenziare separatamente i proventi e le spese delle attività istituzionali complementari, eventualmente commerciali, nonché quelli delle raccolte occasionali e dei contributi pervenuti per attività convenzionate o in regime di accreditamento. Il Bilancio deve essere depositato nella sede sociale almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione per l'esame da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 4) I Bilanci, **Preventivo e Consuntivo**, sono predisposti dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarli, nella sede dell'Associazione almeno 15 gg. prima della riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori a €220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- 5) Il **Consiglio Direttivo** documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
- 6) Il Consiglio Direttivo, nel presentare il Bilancio Consuntivo predispone una Relazione sull'attività svolta (**Bilancio Sociale**).

Art. 11 - Avanzo di Gestione e Fondi di Riserva

Gli avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci. L'eventuale avanzo di gestione può essere accantonato, in misura non superiore al 20%, nel fondo di riserva e il restante importo sarà destinato al finanziamento delle attività istituzionali e/o sociali dell'Associazione.

TITOLO III – Organi Sociali, Elezioni, Compiti, Controllo**Art. 12 - Organi Sociali**

Gli organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo, Organo di Amministrazione;
3. Il Presidente;



STATUTO

4. Il Collegio dei Revisori;
5. Il Collegio del Probiviri (ove eletto);

Art. 13 - L'Assemblea dei Soci - Compiti dell'Assemblea

- 1) **L'Assemblea dei Soci** è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria ai sensi di legge: è competente a deliberare decisioni inerenti tutte le tematiche del **Consiglio Direttivo** tutte le volte che lo ritiene opportuno e delegare gli organi istituzionali dell'Associazione per la gestione. È presieduta dal Presidente stesso o da un delegato nominato dall'assemblea. La convocazione deve essere effettuata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, anche diverso dal locale della sede sociale, la data e l'ora di prima e seconda convocazione; quest'ultima deve avere luogo almeno 2 ore (due) dopo la prima. La convocazione è effettuata con avviso fisso all'albo della sede sociale e con altre forme decise dal Consiglio Direttivo almeno 10 (dieci) giorni prima della data della prima convocazione.
- 2) **L'Assemblea** ha i seguenti compiti:
 - a) Elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'associazione;
 - b) Approva i bilanci preventivo e consuntivo;
 - c) Previa determinazione del numero dei componenti nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
 - d) Approva i regolamenti interni;
 - e) Elege il **Collegio dei Revisori** o il **Revisore dei Conti**, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo Settore;
 - f) Effettua proposte per le attività istituzionali, complementari e commerciali;
 - g) Delibera sulla modifica dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
 - h) Approva l'eventuale regolamento interno in cui all'art. 23 del presente Statuto;
 - i) Delibera in merito alla eventuale costituzione del **Collegio dei Probiviri** e ne elegge i relativi membri;
 - j) Delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - k) Delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei Soci, nei casi in cui non venga eletto il **Collegio dei Probiviri**;
- 3) **L'Assemblea Ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci scritti nel libro soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono valide se raggiungono la maggioranza dei presenti. L'Assemblea ordinaria è convocata altresì quando ne facciano richiesta 1/10 (un decimo) degli associati o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo: in ambedue i casi la richiesta deve essere motivata e la convocazione deve essere effettuata entro 30 giorni.
- 4) **L'Assemblea Straordinaria** per le modifiche allo statuto è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti (3/4) dei soci. Le delibere sono valide se raggiungono la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.
- 5) Per lo scioglimento dell'Associazione si rimanda all'art. 24. **L'Assemblea Straordinaria** è convocata quando ne facciano richiesta 1/3 (un terzo) degli associati o 1/3 (un terzo) dei membri del **Consiglio Direttivo**: in ambedue i casi deve essere motivata e la convocazione deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni.

Art. 14 - Consiglio Direttivo - Elezioni

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) membri eletti tra i soci dell'Assemblea che, preventivamente, ne fissa il numero.

STATUTO

Non è compatibile la carica di **consigliere** del Consiglio Direttivo con cariche elettive in amministrazioni locali, Enti pubblici, ASL, sindacali, politiche e con cariche direttive in aziende che abbiano rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'**Associazione**, con componenti dei direttivi di altre associazioni con gli stessi scopi statuari e anche per i coniugi dei consiglieri in carica.

- 2) I componenti il **Consiglio Direttivo** svolgono gratuitamente le proprie attività, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il **Presidente**, il **Vice Presidente**, il **Tesoriere/Amministratore** ed il **Segretario** che può essere anche un Socio al di fuori del **Consiglio Direttivo** e tali cariche non sono cumulative.
- 3) Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 4) Il componente del **Consiglio Direttivo** che, senza giustificato motivo non partecipi per 3 (tre) volte consecutive alle riunioni, può essere dichiarato decaduto dalla carica di Consigliere, in tal caso il Consiglio Direttivo provvede a sostituirlo con il primo dei non eletti.
- 5) Il **Consiglio Direttivo** è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare e comunque quando ne sia richiesta la convocazione da parte di 1/3 (un terzo) dei suoi componenti almeno il 15% (quindici per cento) dei soci con richiesta scritta e motivata.
- 6) Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto il relativo verbale. In caso di parità nelle votazioni prevale la proposta che riporta il voto determinante del Presidente o del V/Presidente se il Presidente è assente. La convocazione è fatta a mezzo lettera o affissione all'albo, non meno di otto (8) giorni prima della riunione.
- 7) Nei casi di documentata urgenza si può effettuare la convocazione a mezzo telefono, fax, e-mail o in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
- 8) In carenza delle formalità stabilite nel comma precedente, il **Consiglio Direttivo** si reputa validamente costituito quando sono presenti metà più uno dei Consiglieri stessi. In caso di dimissioni di Consiglieri, subentrano i non eletti andando in ordine di graduatoria e devono essere approvati dall'Assemblea; raggiunto il 50% più uno di dimissioni deve essere riconvocata l'Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche sociali.
- 9) A tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, sono invitati i membri del **Collegio dei Revisori** che pur avendo libertà di parola, non hanno diritto al voto.

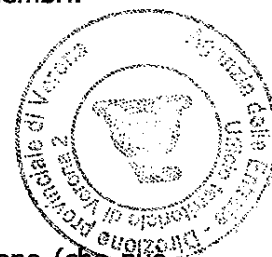
Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta dopo le elezioni elegge tra i propri membri:

1. Il Presidente;
2. Il Vicepresidente;
3. Il Tesoriere;
4. Il Segretario;
5. Il Responsabile delle eventuali commissioni lavoro;

Il **Consiglio Direttivo** ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a) Predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b) Dare esecuzione alle delibere assembleari;
- c) Formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- d) Predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;



[Handwritten signatures]

STATUTO

- e) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) Deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- g) Individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- h) Deliberare l'esclusione dei Soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- i) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione delle quota associativa annuale;
- j) Elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 di Aprile di ciascun anno;
- k) Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- l) Vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 16 - Presidente

- 1) Il Presidente ha tutti i poteri conferitigli dall'Assemblea, è il legale rappresentante dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 2) Nei casi di necessità ed urgenza egli può deliberare su proposte che successivamente presenta, per la presa conoscenza ed approvazione, alla prima riunione utile del primo Consiglio Direttivo. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, apre e chiude i conti correnti bancari e/o postali. Ha la firma congiunta/disgiunta con il Tesoriere o altro membro del Consiglio Direttivo sui predetti conti bancari. Conclude e sottoscrive atti pubblici e/o privati, assume obbligazioni in nome e per conto dell'Associazione. Può affidare parte dei suoi poteri a membri di Consiglio Direttivo con specifica delega. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Art. 17 - Vice Presidente

Coadiuvare il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Art. 18 - Tesoriere/Amministratore

Il Tesoriere è responsabile dell'esecuzione delle delibere finanziarie dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili (prima nota, inventari, beni ammortizzabili). Cura la redazione del rendiconto consuntivo e della programmazione preventiva sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Art. 19 - Segretario

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci e ai verbali dell'Assemblea. Dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Art. 20 - Collegio dei Revisori dei Conti

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti, anche monocratico (Revisore dei conti), è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore:
 - a) Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta Amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.



STATUTO

- b) Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua relazione sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del codice del terzo settore.
 - c) Nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da revisori legali ed in alternativa un Revisore legale dei conti o di una società di Revisione legale: Esercita il controllo contabile;
 - d) Verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
 - e) Verifica che il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture Contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
 - f) Esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa relazione;
 - g) Verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.
- 2) Il **Collegio dei Revisori dei Conti**, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea. I membri possono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
- 3) Costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste dall'art. 2399 del c.c., il componente del Collegio dei Revisori, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 del c.c.

Art. 21 - Collegio dei Proviviri

È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla elezione del Collegio dei Proviviri. Nel caso in cui l'Assemblea dei soci decida di non eleggere il collegio dei Proviviri, l'organo di garanzia statutaria e di giustizia dell'associazione, viene demandato al Collegio dei Proviviri del Coordinamento Provinciale o Regionale.

Art. 22 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive dell'Associazione sono gratuite

Art. 23 - Incompatibilità e ineleggibilità

L'appartenenza agli organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici, di carattere locale, regionale o Nazionale, ed Europeo, di membro di Giunta e di Consiglio di Amministrazione Provinciale e della Città e di membro della Giunta comunale o delle unioni dei Comuni, ovvero in organizzazioni sia politiche che sindacali o associazioni concorrenti.

Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Compatibilmente con le esigenze dell'Associazione, l'Assemblea Ordinaria, in occasione della elezione degli organi sociali può disattendere alle disposizioni di cui sopra se si rendesse necessario per il buon funzionamento dell'Associazione stessa.

Art. 24 - Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati delibera sullo scioglimento dell'Associazione con l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altra Associazione con finalità analoghe ai fini di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n.662 all'art.9 del codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017); e salvo diversa destinazione imposta dalle leggi vigenti.

STATUTO**Art. 25 - Norma di Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (ed in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Art. 26 - Norme Transitorie

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea. Resta inteso che:

- a) Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore** e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di Legge e/o l'Associazione vi sarà, iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;
- b) Le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e dal comma 7 dell'art. 4 del DPR 633/1972, debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del **Codice del Terzo Settore** debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.lgs. 117/2017.

Mantova, 05 novembre 2022



REG.	Reg. to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA 2
T.A.	a data del timbro a calendario a lato 09 NOV. 2022
TOTALI	Anni privati Serie 3 M. 3 N° 3738
	ESSENTE

